

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER BENI STRUMENTALI IN LOCAZIONE

Compagnia di Assicurazione: REALE MUTUA ASSICURAZIONI (in seguito anche la Società). Il Conduttore dei beni oggetto del contratto di locazione operativa con Alba Leasing S.p.A (in seguito anche Assicurato/Contraente) prende atto che ai sensi della clausola n. 14 di detto contratto i beni sono assicurati dal Locatore nei limiti e con le modalità sotto descritte.

SEZIONE DANNI AI BENI OGGETTO ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa vale: per tutti i Beni di proprietà dell'Assicurato, oggetto di contratto di locazione operativa stipulato dal medesimo con il Conduttore; Le apparecchiature elettroniche di impiego mobile, vale a dire quelle che per la loro particolare natura e caratteristiche tecniche possono essere usate in luoghi diversi, sono assicurate anche durante lo spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso quello a mano nell'ambito territoriale di cui al seguente punto **VALIDITA' TERRITORIALE**.

Quando dette apparecchiature elettroniche vengono lasciate su autoveicoli, la garanzia "furto" ha validità solo se l'autoveicolo è regolarmente chiuso a chiave e durante le ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) sia ricoverato in rimessa privata o cortile privato chiusi, oppure in posteggi custoditi. Non si risarciscono i danni dovuti alla rottura di filamenti, valvole e tubi. Eventuali danni indennizzabili in base alla presente estensione di garanzia, verranno pagati previa detrazione del 20% dell'indennizzo in caso di furto, rapina con un minimo di Euro 154,00. Scoperto del 15% con un minimo di Euro 154,00 per gli altri danni.

VALIDITA' TERRITORIALE

La polizza è valida per i Beni situati nel territorio degli stati membri dell'Unione Europea.

RISCHI ASSICURATI La copertura è prestata contro i danni diretti e materiali ai beni assicurati, derivanti da qualsiasi causa, ferme le esclusioni di seguito riportate.

RISCHI ESCLUSI

- a) causati da dolo dell'Assicurato o del Conduttore o del Sublocatore o del Subnoleggiatore;
- b) dovuti a vizi e/o difetti delle macchine assicurate o causati da normali obsolescenze e usura delle stesse;
- c) di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili, nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi e cinghie;
- d) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate;
- e) verificatisi o determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 60 giorni continuativi;
- f) alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
- g) danni indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- h) causati da guasti meccanici, elettrici ed elettronici;
- i) di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatesi in conseguenza di atti di terrorismo;
- l) atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
- m) eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non rientrano, inoltre, nell'ambito della garanzia prestata dalla presente polizza i seguenti beni: natanti ed aeromobili e cose su essi installate, oggetti di natura estetica e promozionale, veicoli, cicli e motocicli targati.

GUASTI MECCANICI

A parziale deroga dell'art 2h Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati da o dovuti a guasti meccanici. Reale Mutua non indennizza i danni a:

- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, interruttori, sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto;
- macchinario e attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione, autoveicoli targati.

In caso di danno indennizzabile il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di 500 Euro e col massimo indennizzo di 20.000 Euro per sinistro. In ogni caso Reale Mutua non indennizzerà comunque più di due sinistri per ogni contratto di locazione.

FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.h) la Società risponde dei danni che si manifestassero sui beni concessi in leasing operativo, compresi componenti elettronici ed elaboratori di processo od automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Non sono indennizzabili i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. In caso di danno indennizzabile il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di uno scoperto del 5% col minimo di € 516 e col massimo indennizzo **di € 50.000 per sinistro**.

LIMITE DI RISARCIMENTO

SEZIONE I-DANNI AI BENI: la società non è tenuta a pagare, per ogni singolo sinistro, importo superiore a €7.500.000,00, con il limite per ogni singola applicazione di € 4.000.000,00. Relativamente alle garanzie catastrofali la Società non sarà tenuta ad indennizzare per anno assicurativo, una somma superiore a:

- €40.000.000 per terremoto, eruzioni vulcaniche;
- €30.000.000 per inondazioni, alluvioni, allagamenti.

SCOPERTI E FRANCHIGIE

Premesso che per bene si intende un singolo ente (macchinario, impianto o altro) di autonomo funzionamento e utilizzo e quindi non costituente parte di impianto o componente di sistemi complessi; si conviene che, in caso di danni indennizzabili a termini di polizza, ogni indennizzo verrà liquidato previa applicazione dei seguenti scoperti, relativi minimi e franchigie:

- a) Beni di Valore Superiore a € 5.200: Scoperto 15%, minimo €1.033 per i danni di Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere; Scoperto 5%, minimo € 516 per qualsiasi altro danno;
- b) Beni di Valore Superiore a € 260 e fino a € 5.200: Scoperto 10%, minimo €154 per i danni di Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere; Franchigia €154 per qualsiasi altro tipo di danno;
- c) Beni di Valore fino a € 260: Franchigia € 51 per qualsiasi tipo di danno;
- d) Beni ad impiego mobile: Scoperto 20%, minimo € 154 per i danni di Furto, Rapina; Scoperto 15%, minimo € 154 per ogni altro tipo di danno;
- e) Attrezzatura speciale montata su autoveicoli targati con (per beni di qualunque valore): Scoperto 20%, minimo € 2.582 per danni di Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere; Scoperto 20%, minimo € 516 per altri danni;
- f) Macchinario ed attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione. Relativamente a detti beni si conviene che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di euro € 5.000;
- g) e.bike Relativamente a detti beni si conviene che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, verrà applicato uno scoperto del 20%

Ferme le esclusioni già previste in polizza, non sono altresì indennizzabili:

- 1) i guasti meccanici.
 - 2) i sinistri dovuti a smarrimento e/o furto con destrezza. In caso di sinistro per i danni da furto e/o rapina deve essere presentata denuncia alle autorità;
- h) Carrelli elevatori: per ogni genere di sinistro a carrelli elevatori avvenuto al di fuori del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conduttore che terzo) e/o in circolazione su area pubblica e/o in cantieri edili, aeroportuali e ferroviari, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di euro 5.000€.

In caso di sinistro che coinvolga più garanzie il sinistro verrà liquidato applicando la franchigia più elevata. Nel caso che un evento danneggi più beni compresi in un unico contratto di locazione verrà applicata una sola franchigia, comunque la più elevata.

EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa inizia nel preciso momento in cui il bene è consegnato al Conduttore, così come attestato dal verbale di presa in consegna del bene e termina alla scadenza del contratto di locazione.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutti i sinistri alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dall' Assicurato alla Società entro le 96 ore successive al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

I sinistri di incendio, furto, rapina, o di origine presumibilmente dolosa, devono essere denunciati nei termini di Legge all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie, e di quelle sostenute per limitare il danno. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato - prima della ispezione da parte di un incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

In occasione di ogni sinistro il Locatore è comunque obbligato, su richiesta della Società, a produrre il piano di ammortamento finanziario relativo alle macchine colpite da sinistro. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure del caso. La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro.

La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all' Assicurato entro 8 giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza, cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite.

L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio, e salvo che l'Assicurato, a richiesta della Società non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società di risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dalla assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in polizza.

Il presente estratto viene rilasciato a solo scopo informativo essendo la copertura assicurativa regolata da apposita polizza stipulata tra Alba Leasing Spa e Reale Mutua Assicurazioni.